601969

Napoli 1. *Maggio* 1816.

IL SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO DELL' INTERNO
A S. E.
IL SIGNOR
PRINCIPE DI CARDITO
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

SIGNOR PRINCIPE

Ho rassegnati al Re i due Regolamenti per le scuole primarie de' Fanciulli, e delle Fanciulle, compilati da cotesta Commissione d' accordo co' Vescovi di Calvi, e di Potenza.

Avendoli S. M. sovranamente approvati, nel Real Nome lo partecipo alla Commissione medesima per la dovuta esecuzione.

Sono con distinta considerazione

Firmato = Il Marchese Tommasi.

A

REGOLAMENTO

PER LE SCUOLE PRIMARIE DE' FANCIULLI DI NAPOLI, E DEL REGNO.

1. In Napoli vi saranno tante scuole primarie di fanciulli, quante sono le parrocchie.

2. Ognuna di queste scuole verrà stabilita nel circondario di ciascuna parrocchia, la quale conterrà una parte proporzionata della popolazione della Capitale.

3. Al servizio di ogni scuola saranno addetti dieci preti scelti dalla Commissione della pubblica Istruzione dietro le informazioni dell'Ordinario.

Nelle città più popolate del Regno le scuole, ed il numero degl' Istitutori saranno proporzionati al bisogno, ed al numero delle parrocchie.

4. Ogni prete avrà un' indennità di annui ducati 60. nella Capitale.

Le quantità, che si pagano da' Comuni delle Provincie per la pubblica Istruzione si potranno dagli Ordinarj distribuire a que' tra Preti, che saranno più adatti ad istruire i fanciulli.

Nelle Città, ove sono chiese Recettizie i par-

tecipanti dovranno disimpegnare la primaria istruzione, dandosi loro a giudizio degli Ordinarj qualche piccolo soldo da' fondi comunali addetti alla pubblica Istruzione.

5. I parrochi saranno gl' ispettori immediati delle scuole nelle rispettive parrocchie.

6. Il Presidente della Commissione della Pubblica Istruzione farà approvare da S. M. un determinato numero d' Ispettori per invigilare alla esecuzione de' regolamenti in vigore, e per rapportare alla Commissione periodicamente lo stato delle scuole, i loro bisogni, i progressi degli alunni, l' assiduità de' maestri, e le ricompense d' accordarsi agli uni, ed agli altri.

7. Per l'esercizio di tali scuole, secondo sarà meglio praticabile, saranno destinati i locali, che verranno designati ne' Monasteri soppressi, ed in mancanza di questi le sagrestie delle chiese parrocchiali, le cappelle attualmente destinate alla istruzione morale, e religiosa della gioventù, o altre chiese, che non siano di padronato particolare.

8. Il servizio, che si presterà da' parrochi, e da' preti nelle scuole primarie tanto della Capitale, che del Regno, sarà un titolo particolare per le ricompense d' accordarsi da S. M., per gli beneficj ecclesiastici, ed uffizj addetti al loro stato.

9. Ogni parroco coll'intelligenza dell' ispettore della Commissione d' Istruzione pubblica, fisserà le ore mattutine e vespertine, in cui debbano esercitarsi le scuole del suo circondario, secondo le particolari circostanze, usi, ed abitudini, che vi esistono; arti, e mestieri, che vi si esercitano.

10. Il metodo normale ormai riconosciuto di universale utilità in tutta l' Europa sarà praticato in tutte le scuole primarie del Regno progressivamente.

11. I libri, che serviranno all' istruzione della gioventù nelle scuole primarie, saranno i seguenti:

1. Il metodo normale per imparare a leggere, e scrivere correttamente.
2. L' aritmetica elementare.
3. Il catechismo di religione.
4. I Doveri sociali adottati dal Governo.

12. Vi saranno inoltre per la più estesa istruzione de' fanciulli altri libri elementari, e questi consisteranno in una breve e chiara gramatica italiana, negli Avvisi di buone creanze del Galateo, in un Catechismo di arti, ed in un altro di agricoltura, da insegnarsi tanto nella Capitale, quanto nelle provincie del Regno, secondo i bisogni delle popolazioni.

REGOLAMENTO

PER LE SCUOLE DELLE FANCIULLE DI NAPOLI, E DEL REGNO.

1. Vi saranno nella città di Napoli scuole gratuite di fanciulle a proporzione del bisogno di ciascun Quartiere.

2. Esse verranno servite da una maestra, e da una, o due aggiunte, o sia assistenti, secondo il numero delle fanciulle, che concorreranno in dette scuole.

3. La distribuzione delle scuole, e de' locali sarà fatta in guisa, che tutti risentir possano ugual vantaggio.

4. Nelle città del Regno, che oltrepassano gli ottomila abitanti, vi saranno due scuole di fanciulle servite ognuna da una maestra, e da un' aggiunta o sia assistente.

5. In quelle, che hanno una popolazione fra i cinque, e gli otto mila abitanti, vi sarà una sola scuola, ed una maestra, ed un'assistente.

6. Finalmente in quelle di popolazione minore vi sarà una sola scuola, ed una sola maestra.

7. Nella capitale le scuole gratuite delle fanciulle saranno pagate secondo il metodo at-

tuale; nelle provincie anderanno a carico de' rispettivi Comuni.

8. Saranno conservate tutte le scuole gratuite attuali, che non sono mantenute a spese del Real erario; ma esse saranno sottoposte a' regolamenti generali, e alla Commissione d' Istruzione pubblica.

9. Saranno riguardate come scuole femmee secondarie tutte quelle scuole, che si tengono da religiose ne' locali del loro ritiro a pensione, o gratuitamente.

10. Il titolo di scuola secondaria importa un' istruzione più elevata di quella, che si dà ordinariamente alle fanciulle nelle scuole primarie.

11. L' istruzione delle fanciulle nelle scuole primarie consisterà nell' insegnar loro le arti donnesche, e i doveri del diverso stato, che potrebbero eleggere, come più ampiamente nel § seguente.

12. Vi saranno ad uso di tutte le scuole gratuite del Regno i libri seguenti cioè 1. il metodo normale per imparare a leggere, e scrivere correttamente, 2. una breve e chiara aritmetica, 3. il Catechismo di religione, 4. i Doveri sociali adottati dal Governo, 5. il Catechismo de' doveri speciali delle donne, se-

condo il loro diverso stato, 6. finalmente quello di economia domestica.

13. Tutte le attuali maestre dovranno imparare il metodo normale, per la Capitale a tutto il corrente anno 1816., e nelle provincie a tutto il seguente anno 1817.

14. La Commissione dell' Istruzione pubblica è incaricata di facilitare, e compiere assolutamente l' esecuzione dell' articolo precedente ne' termini, e nello spazio di tempo sopra descritto.

15. Tutte le scuole feminee del Regno rimangono sotto la vigilanza ed ispezione immediata de' Vescovi, e de' parrochi delle rispettive città, o comuni.

16. Nella Capitale, e Provincia di Napoli gl' Ispettori delle scuole primarie de' fanciulli destinati dalla Commissione d' Istruzione pubblica saranno altresì di quelle delle fanciulle.

17. Nelle provincie del Regno i Vescovi, i parrochi, o le persone, che i Vescovi stessi potranno incaricare, saranno gl' ispettori.

18. Le maestre della capitale, e provincia di Napoli ogni sei mesi rimetteranno lo stato delle loro scuole al Presidente della Commissione d' Istruzione pubblica per mezzo degl' Ispettori delle scuole primarie. Quelle delle provincie

rimetteranno parimenti detti stati per mezzo de' parrochi rispettivi, i quali avranno cura di fargli pervenire a' Vescovi, e questi al Presidente della Commissione d' Istruzione pubblica.

19. Tutti gli stati delle scuole gratuite delle fanciulle saranno certificati da' parrochi.

In piedi del presente regolamento si aggiunge il modello degli stati per le scuole femminee.

20. Il profitto, che faranno le fanciulle, e l' assiduità ed impegno delle maestre saranno titoli speciali a meritare le beneficenze del Sovrano.

21. Alla fine di ogni anno vi sarà un esame generale per le scuole delle fanciulle. Questo esame sarà eseguito una settimana dopo quello, ch' è stato prescritto nel regolamento per le scuole de' fanciulli, e colle medesime solennità.

22. In tal giorno saranno ancora distribuiti i premj alle maestre, ed alle fanciulle, e specialmente i sussidj dotali a quelle, che si saranno maggiormente distinte. La Commissione d' Istruzione pubblica proporrà a S. M. i mezzi opportuni per que' Comuni, e per que' circondarj di parrocchie, dove non esistono pie fondazioni in beneficio delle fanciulle.

25. I parrochi d' accordo colle maestre dei rispettivi circondarj fisseranno le ore del giorno da consagrarsi esclusivamente agli esercizj di religione .

Approvato da S. M.

Per copia conforme

Il Segretario di Stato Ministro dell' Interno
Firmato = Marchese Tommasi .

Modello degli stati semestrili per le scuole delle fanciulle.

Parrocchia A — *Maestra* B

N. d'ordine delle fanciulle	Nomi, e Cognomi	Età	Condotta		Assiduità	Profitto	Da esser distinte	Osservazioni
			Morale	Religiosa				
								Data . . . . .
								Firmato dalla Maestra
								Certificato dal Parroco